



ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO ITALIA CENTRO DI MANTOVA ODV

Titolo I

Art.1- Costituzione — Sede — Principi

1.1. È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice civile, nonché STATUTO dal decreto attuativo 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., con sede legale nel comune di Mantova nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, avente la denominazione: "Associazione TELEFONO AMICO ITALIA Organizzazione di Volontariato" con sede in Mantova, ovvero in forma abbreviata "TELEFONO AMICO MANTOVA - ODV", di seguito denominata TAM.

1.2. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

1.3. TAM è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, retta da principi a carattere democratico, apartitica ed aconfessionale, disciplinata dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. TAM promuove l'impegno degli associati, allo sviluppo e alla collaborazione attiva, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite degli Associati.

1.4. TAM condivide i principi e s'impegna a rispettare le finalità dello "Carta Etica" della Federazione Internazionale IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Services) a cui aderisce.

1.5. Nella realizzazione dei servizi d'ascolto il Centro di Mantova fa proprie le norme della "Carta Nazionale" approvata dall'Assemblea dei Soci il 2 febbraio 1974.

S. Bregolin

CM

Art.2 - Efficacia dello Statuto

2.1. Il presente Statuto, vincola alla sua osservanza gli Associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento delle attività dell'organizzazione stessa a tutti i livelli. L'eventuale modifica dello Statuto è adottata con delibera dell'Assemblea straordinaria convocata nei termini previsti dal successivo art. 10

Art.3 -Logo dell'Associazione

3.1. L'Associazione TAM utilizza il logo dell'Associazione nazionale costituito da figura stilizzata in colore blu chiaro e parti più scure, raffigurante due mani che s'intrecciano in segno di accoglienza e solidarietà, con la scritta Telefono Amico Italia Centro di Mantova

3.2. Il logo sarà utilizzato nei documenti, nel dominio web www.telefonoamico.it e collegati. La riproduzione sarà utilizzata dagli associati iscritti e potrà essere concessa a quanti ne facciano richiesta, con divieto di utilizzo a carattere commerciale.

Dr. Bragagnini

TITOLO II

Art. 4 - Oggetto – Finalità - Attività

4.1. L'Associazione persegue finalità Civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. TAM, si propone di promuovere la "cultura dell'ascolto", operare per il miglioramento della qualità della relazione d'aiuto telefonica, per la lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione. L'attività che si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è quella prevista dalla lettera a) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017: interventi e Servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2. della legge 8 novembre 2000. n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016. n. 112, e successive modificazioni.

4.3. L'Associazione potrà perseguire i propri scopi anche mediante l'esercizio delle attività

MD

di interesse generale di cui alle lettere c) e w) dell'articolo 5, comma I del D.lgs. 11 7/2017
rispettivamente:

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 29 del 6 giugno 2001. e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei Consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53. e Gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo I, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Bragaglia

4.3. TAM si prefigge inoltre di collegare, unificare e definire uniformemente finalità e metodologie d'intervento poste in essere dai volontari per garantire ai singoli utenti, in particolare a quelli svantaggiati in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, la possibilità di fruire del medesimo servizio. Le attività sopra riportate potranno essere promosse e svolte anche nel campo editoriale.

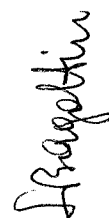
MS

4.4. TAM si propone infine di realizzare le condizioni per lo sviluppo della rete nazionale a numerazione unica, per garantire la massima diffusione e fruibilità del servizio su tutto il territorio nazionale.

4.5. Per realizzare le proprie finalità istituzionali, TAM potrà sviluppare le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. sostenere e realizzare iniziative per la formazione allo scopo di migliorare la comunicazione e la relazione d'aiuto nel servizio reso;
2. promuovere la qualificazione organizzativa dei volontari associati;

3. promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione attiva da parte dei volontari associati;
 4. utilizzare anche canali alternativi d'ascolto e accoglienza attraverso nuovi mezzi di comunicazione mantenendosi fedele ai principi ispiratori del servizio;
 5. organizzare congressi, seminari di studio, incontri, convegni, manifestazioni di promozione e sostegno del servizio d'ascolto;
 6. svolgere ogni altra attività che possa ritenersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.
- 4.6. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art.6 del Codice, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art.7 del Codice.
- 4.7. Per perseguire pienamente le finalità statutarie, TAM potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile allo scopo ed accedere a servizi professionali di terzi. TAM potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizi per il Volontariato, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni, Movimenti, Imprese.
- 4.8. TAM con sede in Mantova si avvale delle prestazioni gratuite dei soci volontari, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito.
- 4.9. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai soci volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.



4.10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO III

Art.5 – Diritti e doveri dei Soci

5.1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

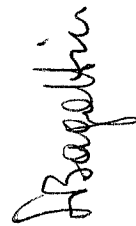
5.2. L' ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

5.3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5.4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5.5. Tutti i soci hanno gli stessi diritti, parità di trattamento e pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi in ogni forma realizzata da TAM senza discriminazione alcuna. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

5.6. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, di essere informati sulle attività di TAM e di verificare, con richiesta scritta, trasmessa anche mediante messaggio di posta elettronica, indirizzata al Segretario dell'Associazione il quale, provvede senza indugio e comunque entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, a renderli disponibili per la consultazione.



5.7. Con l'accettazione del presente Statuto, i soci si obbligano a:

- versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo previsto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei tempi e nei modi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art.6 – Recesso – Sospensione – Esclusione

6.1. I soci aderenti possono recedere da TAM con comunicazione verbale al Consiglio Direttivo.

6.2. Il socio è automaticamente sospeso dal diritto di voto qualora non abbia versato la quota associativa entro sei mesi dal termine previsto.

6.3. I soci possono inoltre essere sospesi quando:

- non adempiano agli obblighi posti a loro carico dallo Statuto e dal Regolamento e dalle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- non garantiscano il servizio minimo richiesto per far parte dell'Associazione.

6.4. L'associato sospeso è automaticamente reintegrato dopo la rimozione della causa che ha dato luogo alla sospensione.

6.5. Il socio decade automaticamente dalla sua qualifica dopo 12 mesi di sospensione dal Servizio e a seguito di azioni disonorevoli, ostacoli o tenti di ostacolare il buon andamento dell'Associazione, non rispetti i doveri imposti dal presente Statuto e dal Regolamento.

TITOLO IV

Art.7 - Organi dell'Associazione

7.1. Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

7.2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dai soci.

7.3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma

F. Bagatini

[Signature]

5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.8 - Assemblea degli Associati

8.1. L'Assemblea composta da tutti gli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente.

8.2. Delle assemblee dei soci è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la segreteria TAM e sono a disposizione alla visione dei soci che lo richiedano. Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti.

8.3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

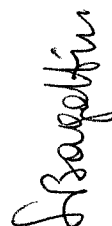
Art.9 – Assemblea ordinaria

9.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Ogni Associato ha diritto di voto salvo le limitazioni previste dall'art. 2372 del Codice civile.

9.2. Nel caso in cui il Presidente sia nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, potrà farsi sostituire dal Vicepresidente.

9.3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti;

- la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo.
- l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, il bilancio sociale;



- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la programmazione delle attività sociali;
- la fissazione delle quote e dei contributi associativi straordinari;
- la scelta degli eventuali collaboratori esterni e la determinazione degli eventuali compensi per la loro prestazione nel caso d'impegni rilevanti e continuativi;
- l'ammissione di nuovi soci;
- la ratifica delle commissioni di lavoro del Consiglio Direttivo e dei loro componenti;
- ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nonché gli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dal presente Statuto alla sua competenza.

9.4. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria TAM delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti su altre materie quali:

- l'approvazione o la modifica dei regolamenti;
- i provvedimenti di esclusione e di sospensione dei soci, compresa la ratifica del provvedimento di sospensione d'urgenza di cui all'art.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

9.5. I voti sono espressi per chiamata nominale e sono palesi tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Art.10 – Assemblea Straordinaria

10.1. L'Assemblea Straordinaria convocata con le modalità di cui all'art. 9, delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati:

- con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, sulle modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo e della Carta Nazionale;
- con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti, sullo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Art:11 – Nomina del Consiglio Direttivo

11.1. TAM è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente ed un numero di consiglieri da un minimo di due a un massimo di sei.

11.2. Tutti gli amministratori sono scelti tra i soci. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci quale ne fissa il numero. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

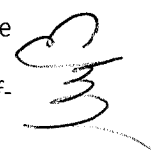
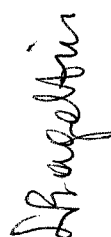
11.3. Qualora si verifichi il caso che per eleggere un Consigliere risultino votati a parità di voti due o più soci, si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati.

11.4. Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e può delegare la funzione di Tesoriere ad un socio di comprovata esperienza. In tal caso, il socio cui è assegnata la funzione di tesoreria non ha diritto di voto in Consiglio.

11.5. Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra di loro.

11.6. I Consiglieri possono essere rimossi motivatamente dall'Assemblea degli Associati.

11.7. In difetto del numero stabilito di Consiglieri, il Direttivo sarà reintegrato con i primi dei non eletti. In mancanza di nominativi l'Assemblea li eleggerà direttamente. I Consiglieri così nominati restano in carica per tutta la durata del mandato. In ogni caso l'integrazione

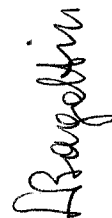


del Consiglio potrà avvenire per non più del 50% dei componenti iniziali.

Art.12 – Riunioni del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che sia fatta richiesta da almeno un membro dei Consiglieri e comunque, almeno una volta ogni mese. Per le criticità delle delibere occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro, da recapitarsi ai Consiglieri a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione, Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di servizio nell'ambito di TAM.



Art.13 – Poteri del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di TAM, senza limitazioni. Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- la nomina al suo interno del vicepresidente, del segretario e del tesoriere
- la delega sotto propria responsabilità, per l'esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da Associati o da singoli delegati;
- la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la composizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- la predisposizione di regolamenti interni nonché la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle necessarie misure disciplinari.

13.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico

nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano al corrente.

13.3. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

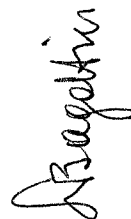
13.4. È facoltà del Consiglio delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente.

Art.14 – Obblighi dei componenti il Consiglio Direttivo

14.1. S'intendono decaduti dalla carica di Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

14.2. Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà convocare quanto prima l'Assemblea elettiva degli Associati.

14.3. Durante il periodo di transizione il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni. In caso di impossibilità a svolgere tale compito, l'Assemblea nominerà un comitato provvisorio di tre membri esclusivamente preposto a tale scopo.



Art.15 – Il Presidente

15.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.

15.2. Il Presidente rappresenta legalmente TAM nei confronti dei terzi ed in giudizio, è responsabile della sua gestione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica delle decisioni assunte dallo stesso, nella prima riunione utile del Consiglio.

15.3. Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art.16 – Il Segretario

16.1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti:

- è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione

delle deliberazioni assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e coadiuva il Presidente per il buon funzionamento di TAM;

- svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- funge da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art.17 – Il Tesoriere

17.1. È nominato dal Consiglio Direttivo ed ha in consegna la cassa sociale, cura la contabilità, provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può avvalersi dell'aiuto di un contabile, anche esterno a TAM

Dragutin

Art. 18 – Commissioni

18.1. Il Consiglio Direttivo costituisce, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, commissioni specifiche per la realizzazione delle finalità associative e si rapporta con esse tramite un Consigliere referente.

UD

18.2. I servizi resi dalle Commissioni sono a titolo gratuito salvo il rimborso autorizzato delle spese di missione. La nomina dei componenti delle Commissioni, proposta dal Consiglio Direttivo, sarà sottoposta a ratifica dall'Assemblea.

18.3. Le Commissioni lavorano su mandato triennale del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Art.19 – Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio

19.1. Il patrimonio dell'Associazione TAM è costituito da:

- beni materiali e immateriali a qualunque titolo acquisiti da Enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

19.2. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da;

- quote associative degli aderenti;

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi d'Istituzioni pubbliche, private, fondazioni, ecc. finalizzati a specifiche attività o progetti dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali entrate derivanti da attività economiche produttive marginali consentite dalla legge.
- ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attivo sociale.

19.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tale fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.4. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo o altro termine previsto dalle leggi in vigore, deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio consuntivo.

19.5. Il Consiglio Direttivo redige, secondo le modalità di cui all'art.13 del Codice, il Bilancio consuntivo relativi all'esercizio trascorso e lo accompagna con una relazione delle attività svolte per il raggiungimento degli scopi statuari, che hanno determinato il consuntivo economico e la movimentazione finanziaria.

19.6. Il Bilancio consuntivo sarà a disposizione degli Associati almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e comunque sarà consultabile, a richiesta, presso la sede operativa di TAM.

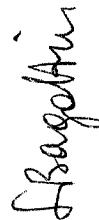
Brugolin

[Signature]

19.7. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea formulerà un piano di attività sociali per l'esercizio successivo e la previsione dei finanziamenti per la copertura dei costi, nonché la determinazione del valore delle quote associative, approvando il piano di Bilancio preventivo.

Art.20 – Assicurazioni

20.1. Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività nell'ambito di TAM saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.



TITOLO VI

Art.21 – Durata e Scioglimento dell'Associazione

21.1. L'Associazione TAM è costituita a tempo indeterminato.

21.2. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, riunita con le maggioranze previste dall'art.10 ed il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei Soci.

21.3. L'Assemblea TAM provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

21.4. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.



Art.22 – Foro di competenza

22.1. Il Foro di competenza per tutte le controversie concernenti l'Associazione, è individuato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale TAM.

Art.23 – Disposizioni finali

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.lgs. 117/2017 ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

